

ALL. B

CONTRATTO DI COMODATO D'USO di n. 1 AUTOMEZZO ATTREZZATO "FIAT DOBLO'"

L'anno, il giorno del mese di presso la sede municipale del Comune di Fonteno (BG), sita in via Campello, n. 2, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 14 in data 13/02/2025

TRA

il COMUNE di FONTENO, C.F./P.IVA 00542500160, con sede in via Campello, n. 2, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, dr. Fabio Donda, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Fonteno, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "COMODANTE";

E

...., di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "COMODATARIO"

Si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il COMODANTE concede in comodato d'uso al COMODATARIO 1 (uno) automezzo tipo Fiat Doblò, con targa DH613MV, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di persone diversamente abili ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge.
2. Il COMODATARIO dichiara di agire a nome e per conto di una Rete di Soggetti, che, secondo propri accordi interni, utilizzeranno il predetto mezzo. In ogni caso, il COMODATARIO, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione connessa al presente contratto, si dichiara, senza alcuna eccezione, unico soggetto responsabile nei confronti del COMODANTE;

Art. 2 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo predetto s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto connesso a finalità sociale ed in favore di persone bisognose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anziani, minori, non autosufficienti, disabili o in situazione di particolare disagio).

Art. 3 – TITOLARITÀ GIURIDICA

Il COMODATARIO non potrà avanzare alcuna pretesa sull'automezzo descritto al precedente art. 1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'automezzo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di comodato d'uso avrà la durata di n. 1 (un) anno dalla data di sottoscrizione.

Art. 5 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale

deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte del COMODATARIO dovrà avvenire alla scadenza del contratto presso la sede del COMODANTE.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

Il COMODANTE provvederà, senza eccezioni, ad assumersi tutti gli obblighi previsti nell'Avviso Pubblico (All. 1).

Art. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

7.1. Il COMODATARIO, a cui viene concesso in uso gratuito l'automezzo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 2 del presente contratto.

7.2. E' fatto divieto al COMODATARIO di concedere l'automezzo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, fatto salvo i soggetti appartenenti alla Rete.

7.3. Il COMODATARIO si obbliga ad utilizzare l'automezzo con la necessaria diligenza, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

7.4. Sono a carico del COMODATARIO i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e rabbocchi olio, della eventuale polizza infortuni conducente e trasportati. Restano altresì a carico del COMODATARIO le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria del mezzo concesso in comodato, per tutto il periodo di disponibilità dello stesso. Inoltre, è onere del COMODATARIO provvedere alle eventuali comunicazioni previste dall'art. 94, comma 4bis, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada e ss.mm.ii.).

7.5. Il COMODATARIO si obbliga, nell'utilizzo dell'automezzo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di automezzo.

7.6. Il COMODATARIO risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni. È fatto obbligo al COMODATARIO di trasmettere all'impresa copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 2 giorni dal pagamento della stessa. Qualora il COMODANTE dovesse sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, il COMODATARIO dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni, oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

7.7. E' incombenza del COMODATARIO richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

7.8. In caso di sinistro, il COMODATARIO si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche il COMODANTE.

7.9. Il COMODATARIO sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

7.10. Il COMODATARIO, in ogni caso, manleva integralmente il COMODANTE da ogni e qualsiasi responsabilità con riferimento all'utilizzo dell'automezzo concesso in uso con il presente contratto.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dal precedente art. 7 e dall'Avviso Pubblico, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 10 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 11 – RINVIO E FORO COMPETENTE

11.1. Per quanto non espressamente previsto, il presente comodato è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 e ss. del codice civile, alle quali le parti si rimettono.

11.2. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.

Art. 12 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE 679/16, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Allegati:

1) Avviso Pubblico

Letto, confermato e sottoscritto.

Fonteno,

Comune di Fonteno

.....
